

Il giorno 19/06/2017 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con l'assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita

LA GIUNTA CAMERALE

Presenti

Primo Vitaliano Bressanin	
Giuseppe Fedalto	Presidente
Gian Michele Gambato	
David Gazzieri	
Siro Martin	
Iacopo Giraldo	
Mauro Giuriolo	
Carlo Zanin	
Luca Burighel	Revisore dei Conti
Salvatore De Rosa	Revisore dei Conti

Assenti

Michela Coletto	
Angelo Faloppa	
Vincenzo Marinese	
Antonella Valery	Revisore dei Conti

Per l'esame del seguente oggetto:

N.108 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO.

Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che il d.lgs. 25.05.2016, n. 97, contenente la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ha introdotto modifiche significative al d.lgs. 14.03.2013, n.33, intitolato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Dà, quindi, la parola al Segretario Generale, chiamandolo ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Il dr. Crosta ricorda che l'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 6 del d. lgs. n. 97/2016, recita:

1."L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di

chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

Il Segretario prosegue, ponendo in rilievo il fatto che, fermo restando l'impianto originario del d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modello anglosassone di cui all'acronimo "FOIA" (Freedom of Information Act), detto "diritto di accesso universale", complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito camerale, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.

Il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene, quindi, la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente.

Tale modalità di accesso, prosegue il dr. Crosta, si aggiunge, e va quindi tenuta distinta, all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale ha come finalità principale quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive, che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate, di cui sono titolari: più precisamente, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso"*.

In sintesi le tipologie di accesso possono così riassumersi:

- **"accesso documentale"**: s'intende l'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
- **"accesso civico"**: s'intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- **"accesso generalizzato"** (FOIA): s'intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Le disposizioni citate, prosegue il dr. Crosta, sono state recepite nell'aggiornamento al regolamento per la disciplina dell'accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato (all. 1).

Per dare attuazione concreta alle disposizioni regolamentari, conclude il dr. Crosta, è necessario, altresì, fissare gli importi a carico dei soggetti che intendono accedere ai documenti della Camera di Commercio.

Infatti, le tabelle dei diritti di segreteria ministeriali non stabiliscono alcun importo per tali atti e quindi gli stessi devono essere stabiliti dalla Camera di Commercio, tenendo conto delle disposizioni di legge che prevedono che le tariffe non possono superare il costo amministrativo (spese inerenti al personale, spese

generali, reperibilità del documento, rilascio delle copie dello stesso, ecc.) necessario per il rilascio dell'atto amministrativo richiesto.

A tal fine, il Servizio Amministrazione Trasparente ha comparato diverse tariffe applicate sia da altre Camere di Commercio, sia dal Ministero dell'Economia che dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A seguito di tale verifica, viene sottoposta all'attenzione dell'organo deliberativo la seguente proposta tariffaria che si ritiene adeguata alla copertura dei costi precitati (all. 2).

Riprende la parola il Presidente, che pone in approvazione della Giunta la proposta di "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato", elaborata anche alla luce degli orientamenti applicativi e linee guida emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 e la tabella contenente le tariffe per l'accesso che, allegata al presente provvedimento, ne formano parte integrante.

LA GIUNTA

UDITE le relazioni del Presidente e del Segretario Generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

PRESO ATTO delle linee guida ANAC, approvate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;

VALUTATE la proposta del "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato" nonché la tabella contenente le tariffe per l'accesso;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Procedimento competente, del Dirigente proponente e del Segretario Generale per quanto riguarda la regolarità tecnica e la conformità alle norme vigenti;

A VOTO UNANIME, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante;
2. di determinare l'importo dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di dare mandato al dirigente dell'Ufficio Legale, unitamente al responsabile del servizio Amministrazione Trasparente, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

4. di dare comunicazione del presente regolamento al Consiglio camerale nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO

Roberto Crosta

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE

Giuseppe Fedalto

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Ufficio predisponente la delibera:

Servizio Amministrazione
Trasparente

Dirigente competente in merito alla
compatibilità del provvedimento con
le norme vigenti:

avv. Mario Feltrin

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel sistema informatico camerale e risultano sia dall'albo telematico che dal frontespizio del verbale di riunione.